

TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE¹

¹ V. L. 18 dicembre 1974, n. 975, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1960; art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1173. Fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivano da contratto [1321], da fatto illecito [2043 ss.], o da ogni altro atto [651, 662, 1987] o fatto [1890] idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico [433, 1175, 1762, 1987, 2028, 2033, 2041; L. camb. 11, 14]¹.

¹ Per gli obblighi nascenti da accordi tra privati e pubbliche amministrazioni, v. art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'art. 15 della stessa legge per gli accordi tra amministrazioni pubbliche. V. anche, per gli obblighi da contratti stipulati dalla P.A. in tema di lavori, servizi e forniture, art. 30, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata, v. art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che recita: *Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la pro-

fessione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

V., anche, art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24, che recita: *Art. 3. Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie. 1. [L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo] (abrogato).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinata in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio

stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la conversione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

■ Codice civile del 1865: Art. 1097. Le obbligazioni derivano dalla legge da contratto o quasi-contratto da delitto o quasi-delitto.

◆ Codice civile francese

Articolo 1100. *Le obbligazioni derivano da atti giuridici, da fatti giuridici e dalla legge. Possono nascere dalla esecuzione volontaria o dalla promessa di esecuzione o dal dovere di coscienza verso altri.*

Articolo 1100.1. *Gli atti giuridici sono delle manifestazioni di volontà destinati a produrre gli effetti di diritto. Possono essere convenzionali o unilaterali. Obbediscono, per la validità ed i loro effetti alle regole che governano i contratti.*

Articolo 1100.2. *I fatti giuridici sono dei fatti o degli avvenimenti a cui la legge collega degli effetti di diritto. Le obbligazioni che nascono da un fatto giuridico sono regolati, secondo i casi, dal titolo relativo alla responsabilità extracontrattuale o dal titolo relativo alle altre fonti di obbligazioni.*

◆ Codice civile tedesco

§ 241 Obblighi derivanti da rapporto obbligatorio. *In forza del rapporto obbligatorio il creditore è legittimato ad esigere una prestazione dal debitore. (2) La prestazione In forza del rapporto obbligatorio il creditore è legittimato ad esigere una prestazione dal debitore.*

1174. Carattere patrimoniale della prestazione.

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [1197 1255, 1256, 1257, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore [648, 793, 840].

1175. Comportamento secondo correttezza.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [Cost. 2; 1176, 1206, 1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 comma 1, 1759, 1805 comma 1, 1914, 2598 n. 3; c.p.c. 88; L. 241/1990 1, comma 1]^{1 2 3 4}.

¹ Articolo così modificato dall'art. 3 comma 2, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

² Sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori vedi art. 36 del D.Lgs n. 206/2005. Sull'abuso di dipendenza economica vedi art. 9 della legge n. 192/1998. Sulle clausole abusive nelle transazioni commerciali cfr. art. 7 del D.Lgs n. 231/2002. Sull'abuso di posizione dominante vedi art. 3 della legge n. 287/1990.

³ V. art. 833 c.c.; art. 54, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; art. 17, Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

⁴ V. artt. 10, comma 1, e 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212, nel testo modificato dall'art. 7, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che, rispettivamente, dispongono: Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. 1. *I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*

Art. 10-bis. Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale. 1. *Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto con-*

to di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscono fattispecie di abuso del diritto.

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui

l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

◆ I principi di diritto europeo dei contratti

Art. 1:201: Buona fede e correttezza. (1) Le parti devono agire nel rispetto della buona fede e della correttezza. (2) La parti non possono escludere o limitare questo obbligo.

CAPO II

DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Sezione I

Dell'adempimento in generale

1176. Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempire [1197, 1198, 1218] l'obbligazione il debitore deve [1375] usare la diligenza del buon padre di famiglia [382, 491, 531, 789, 1001, 1148, 1218, 1228, 1341, 1587, 1681, 1693, 1710, 1768, 1785, 1787, 1804, 1812, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2236, 2598 comma 3].

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2104, 2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236]^{1 2 3 4}.

¹ In materia di intermediazione finanziaria v. artt. 21 ss. T.U. Borsa (D.Lgs. n. 58/1998).

² In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata, v. art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che recita: *Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della

condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

V., anche, art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24, che recita: *Art. 3. Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie.*

1. [L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo] (abrogato).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la conversione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al

fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³ In materia di diligenza dell'attività della Pubblica amministrazione v. art. 1, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

⁴ V., in materia di società tra professionisti, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

■ Codice civile del 1865: Art. 1224. *La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambidue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell'articolo 1843.*

Questa regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme contenute per certi casi in questo codice.

◆ Codice europeo dei contratti

Art. 75. Modalità dell'esecuzione. 1. *Ogni parte è tenuta ad adempiere esattamente ed integralmente tutti gli obblighi nascenti dal contratto che incombono su di essa, senza che sia necessaria una richiesta dell'avente diritto. Nell'eseguire le prestazioni dovute, il debitore deve comportarsi conformemente a quanto pattuito dalle parti, secondo buona fede e con quella puntuale diligenza che è richiesta nel caso specifico, in base agli accordi, alle circostanze e alla prassi corrente.*

2. *Per l'obbligo che viene adempiuto nell'esercizio di una attività professionale o imprenditoriale, il grado della diligenza richiesta dipende anche dalla natura della prestazione dovuta.*

3. *Se il contratto prevede un obbligo di fare di natura professionale, questo si considera adempiuto quando il debitore abbia posto in essere con la dovuta diligenza tutti gli atti che sono necessari per il verificarsi del risultato previsto, salvo che in base all'accordo delle parti, alle circostanze o agli usi, debba ritenersi che l'adempimento si verifichi solo con la piena realizzazione del risultato medesimo.*

◆ I principi di diritto europeo dei contratti

Art. 1:202: Obbligo di cooperazione. *Le parti sono tenute reciprocamente a cooperare al fine di dare piena esecuzione al contratto.*

◆ Codice civile francese

Articolo 1134. *Le obbligazioni legalmente formate costituiscono legge per quelli che le hanno fatte. Non possono essere revocate che con il loro mutuale consenso o per le cause che la legge autorizza. Devono essere adempiute in buona fede.*

◆ Codice civile tedesco

§ 242 Prestazione secondo buona fede. *Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione così come richiesto dalla buona fede, tenuto conto degli usi del traffico giuridico*

§ 362 Estinzione mediante adempimento. (1) *Il rapporto obbligatorio si estingue quando l'adempimento dovuto è effettuato al creditore. (2) Se la prestazione è effettuata ad un terzo al fine di realizzare l'adempimento, si applicano le disposizioni del § 185.*

1177. Obbligazione di custodire.

L'obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590, 1718], una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].

■ Codice civile del 1865: Art. 1219. *L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna.*

Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore.

◆ Codice civile francese

Articolo 1136. *L'obbligazione di dare comporta quello di consegnare la cosa e conservarla fino alla consegna, a pena di risarcimento dei danni verso il creditore.*

1178. Obbligazione generica.

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1179, 1378, 1465].

◆ Codice civile francese

Articolo 1246. *Se il debito è di una cosa che non è determinata che per il suo genere, il debitore non sarà tenuto per essere liberato, a darla del miglior genere; ma potrà offrirla del peggiore.*

◆ Codice civile tedesco

§ 243 Obbligazioni di genere. (1) *Il debitore di una cosa determinata solo nel genere è obbligato alla prestazione di una cosa di specie e di qualità media. (2) Se il debitore ha fatto quanto da parte sua necessario per eseguire la prestazione, il rapporto obbligatorio è limitato a questa cosa.*

1179. Obbligo di garanzia.

Chi è tenuto a dare una garanzia [492, 639], senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2745, 2784 ss., 2808] o personale [1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela [1186; c.p.c. 119].

1180. Adempimento del terzo.

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [1201, 1656, 1811, 2036, 2222, 2230].

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione [1236, 1936].

■ Codice civile del 1865: Art. 1238. *Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da un coobbligato o da un fideiusore.*

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purché questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottrarre nei diritti del creditore.

Art. 1239. *L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo.*

◆ Codice europeo dei contratti

Art. 79. Adempimento da parte di un terzo. 1. *Se il contratto non prevede che un obbligo debba essere adempiuto personalmente dal debitore, o se ciò non sia richiesto dalla natura della prestazione, l'adempimento può essere effettuato da un soggetto incaricato dal predetto, o da un terzo anche all'insaputa del debitore medesimo; ma il creditore può rifiutare tale adempimento se esso determini un suo pregiudizio o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.*

2. *Il terzo che ha adempiuto, se aveva garantito l'obbligo o aveva un interesse diretto all'adempimento di esso, è surro-*

gato nei diritti del creditore. Questi ha comunque la facoltà di surrogarlo nei propri diritti, in modo espresso, al momento in cui riceve il pagamento, salvo che il terzo abbia adempiuto senza che il debitore ne fosse a conoscenza.

◆ I principi di diritto europeo dei contratti

Art. 7:106: Adempimento del terzo. (1) Salvo che il contratto esiga una prestazione qualificata personalmente, il creditore non può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo se questi (a) agisce con il consenso del debitore; o (b) ha un interesse legittimo all'adempimento e il debitore non ha adempiuto o è chiaro che non adempirà alla scadenza.

(2) L'adempimento del terzo nei termini del paragrafo (1) libera il debitore.

◆ Codice civile francese

Articolo 1236. Una obbligazione può essere adempiuta da ogni persona che vi ha interesse come un coobbligato od un garante. L'obbligazione può anche essere adempiuta da un terzo che non vi ha interesse purché questo terzo agisca in nome e per il conto del debitore o che, se tratta a suo proprio nome, non sia sostituito nei diritti del creditore.

Articolo 1237. L'obbligazione di fare non può essere adempiuta da un terzo contro la volontà del creditore quando questi ha interesse che sia adempiuta dal debitore stesso.

◆ Codice civile tedesco

§ 267 Prestazione da parte di terzi. (1) Se il debitore non è obbligato ad eseguire la prestazione personalmente, quest'ultima può essere eseguita anche da un terzo. Il consenso del debitore non è necessario. (2) Se il debitore si oppone, il creditore può rifiutare la prestazione.

1181. Adempimento parziale.

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale [1197, 1285] anche se la prestazione è divisibile [1205, 1384, 1464], salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [1208 n. 3, 1258, 1314, 1484, 1672; disp. prel. 8; L. camb. 45].

■ Codice civile del 1865: Art. 1246. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorché divisibile.

◆ Unidroit

Articolo 6.1.3 (Adempimento parziale). (1) Il creditore può nel momento in cui è dovuta la prestazione, rifiutare un'offerta di adempimento parziale anche se il debitore assicura il necessario completamento dell'esecuzione, a meno che non abbia alcun legittimo interesse a rifiutare.

(2) Le spese supplementari sopportate dal creditore a causa dell'adempimento parziale sono a carico del debitore, ferma restando la possibilità di esercitare ogni altro rimedio.

◆ Codice europeo dei contratti

Articolo 77. Adempimento parziale. 1. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che il contratto, la legge o gli usi dispongano diversamente.

2. Tuttavia, se il debito si compone di una parte liquida e di una parte non liquida, il debitore potrà effettuare e il creditore potrà esigere la prestazione della prima nei termini previsti dal contratto o dal presente codice, senza attendere che si renda liquida la seconda.

◆ Codice civile tedesco

§ 266 Prestazioni parziali. Il debitore non è legittimato ad eseguire prestazioni parziali.

1182. Luogo dell'adempimento.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [disp. att. 159; c.p.c. 20].

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1590, 1774].

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [43] che il creditore ha al tempo della scadenza [1498, 1834, 1843]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [disp. att. 159].

■ Codice civile del 1865: Art. 1249. Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 1508.

◆ Unidroit

Articolo 6.1.6 (Luogo dell'adempimento). (1) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato né determinabile in base al contratto, la parte deve adempiere: (a) presso la sede d'affari del creditore se si tratta di obbligazione pecuniaria; (b) presso la propria sede d'affari negli altri casi.

(2) La parte che trasferisce la propria sede d'affari successivamente alla conclusione del contratto deve sopportare le maggiori spese relative all'adempimento causate da tale trasferimento.

◆ Codice europeo dei contratti

Art. 82. Luogo dell'adempimento. 1. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti nel luogo previsto, espressamente o implicitamente, nel medesimo, oppure, in difetto di una tale previsione, tenendosi conto degli usi e delle circostanze in relazione alla natura della prestazione dovuta. Se il luogo della prestazione non è determinato nel contratto o non può desumersi in base ai suddetti criteri, si osservano le disposizioni seguenti.

2. L'obbligo di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuto nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligo è sorta. Trattandosi di merci prodotte dal debitore, la loro consegna deve essere effettuata presso la sede degli affari che egli ha alla scadenza.

3. L'obbligo avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuto, a rischio del debitore, al domicilio del creditore o, se questi è un imprenditore, alla sede dei suoi affari al momento della scadenza. Se il domicilio o la sede degli affari sono diversi da quelli che il creditore aveva quando è sorta l'obbligo, e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debi-

tore può eseguire il pagamento al proprio domicilio previa comunicazione al creditore.

4. Negli altri casi l'obbligo deve essere adempiuto al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza.

◆ I principi di diritto europeo dei contratti

Art. 7:101: Luogo dell'adempimento. (1) Se il luogo della prestazione di una obbligazione contrattuale non è determinato dal contratto e non è determinabile in base ad esso, (a) se si tratta di un'obbligazione pecuniaria, essa dovrà essere adempiuta al domicilio o alla sede dell'impresa del creditore al momento della conclusione del contratto; (b) per le altre obbligazioni al domicilio o alla sede dell'impresa del debitore al momento della conclusione del contratto.

(2) Se il creditore o il debitore ha più di un domicilio o sede dell'impresa, luogo dell'adempimento è quello che presenta la relazione più stretta con il contratto, avuto riguardo alle circostanze note o contemplate dalle parti al tempo della conclusione di esso.

(3) Se il creditore o il debitore non ha un domicilio o una sede dell'impresa, si avrà riguardo alla sua dimora abituale.

◆ Codice civile francese

Articolo 1247. Il pagamento deve essere eseguito nel luogo designato dal contratto. Se il luogo non vi è designato il pagamento, quando si tratta di un bene certo e determinato, deve essere fatto nel luogo in cui si trovava, al tempo dell'obbligazione, la cosa che ne è oggetto. Gli alimenti concessi in giudizio devono essere versati salvo decisione contraria del giudice, al domicilio o alla residenza di colui che deve averli. Fuori da questi casi, il pagamento deve essere fatto al domicilio del debitore.

◆ Codice civile tedesco

§ 269 Luogo della prestazione. (1) Se il luogo della prestazione non è determinato né può desumersi dalle circostanze, in colare dalla natura del rapporto obbligatorio, la prestazione deve essere adempiuta nel luogo in cui il debitore aveva il proprio domicilio al tempo in cui l'obbligazione è sorta. (2) Se il rapporto obbligatorio è sorto nell'ambito di una attività commerciale del debitore, laddove il debitore ha la propria sede commerciale in un altro luogo, il luogo della sede subentra al luogo del domicilio (3) Non può desumersi, dalla sola circostanza che il debitore ha assunto i costi di spedizione, che il luogo verso il quale la spedizione deve essere effettuata deve essere il luogo della prestazione.

§ 270 Luogo del pagamento. (1) Nell'incertezza il debitore deve rimettere il denaro, a proprio rischio e a proprie spese, al creditore, al suo domicilio. (2) Se il credito è nato nell'ambito dell'attività commerciale del creditore il luogo della sede subentra al luogo del domicilio, laddove il creditore ha la propria sede commerciale in un altro luogo. (3) 5e le spese o il rischio della rimessa aumentato a seguito del trasferimento del domicilio o della sede commerciale del creditore, intervenuto dopo la nascita dell'obbligazione, il creditore deve sopportare nel primo caso le maggiori spese, nell'altro il rischio. (4) Sono invariate le disposizioni sul luogo della prestazione.

1183. Tempo dell'adempimento.

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita [1184], il creditore può esigerla immediatamente [1175]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia neces-

sario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [645, 650, 1331, 1771, 1810, 1817].

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze [1817]; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi [disp. att. 80]¹.

¹ Per il termine di definizione del procedimento amministrativo vedi art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per il danno da violazione del termine vedi l'art. 2-bis della stessa legge n. 241/1990.

■ Codice civile del 1865: Art. 1173. Quando non sia apposto termine, l'obbligazione deve subito eseguirsi, sempreché, la qualità dell'obbligazione, o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Spetta egualmente all'autorità giudiziaria di stabilire per l'adempimento dell'obbligazione un termine conveniente, se questo sia stato rimesso alla volontà del debitore.

◆ Unidroit

Articolo 6.1.1 (Tempo dell'adempimento). La parte deve adempiere le proprie obbligazioni: (a) se una data è fissata o determinabile in base al contratto, in tale data; (b) se un periodo di tempo è fissato o determinabile in base al contratto, in qualsiasi momento entro tale periodo, a meno che dalle circostanze non risulti che spetta all'altra parte scegliere una data; (c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto.

◆ Codice europeo dei contratti

Art. 83. Tempo dell'adempimento. 1. Gli obblighi che nascono dal contratto devono essere adempiuti nel tempo previsto, espressamente o implicitamente, dal medesimo, o, in difetto di una tale previsione, tenendosi conto degli usi e delle circostanze, in relazione alla natura della prestazione e al modo e luogo in cui essa deve essere adempiuta. Se il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita non è determinato dal contratto o non è determinabile in base ai criteri predetti, e non è neppure ragionevole prevedere a favore del debitore un lasso adeguato di tempo per predisporre ed effettuare l'adempimento, l'obbligo deve essere adempiuto immediatamente.

2. Salvo patto contrario l'adempimento deve essere eseguito ad un'ora ragionevole e, se il creditore è un imprenditore, durante le ore consuete degli affari.

3. Quando un termine per l'adempimento è fissato nel contratto o è determinabile in base ai criteri di cui sopra, esso si presume a favore del debitore, il quale può pertanto adempiere anche prima del termine medesimo, salvo che esso risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Se il termine deve considerarsi a favore del creditore, egli può rifiutare l'esecuzione anticipata, salvo che essa sia tale da non pregiudicare i suoi interessi.

4. Se il termine non deve considerarsi stabilito a favore del creditore questi può esigere la prestazione prima della scadenza solo se il debitore è divenuto insolvente, o ha diminito per fatto proprio le garanzie che aveva dato, o non ha dato le garanzie che aveva promesso.

5. Il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente ignorando l'esistenza del termine.

6. Il termine entro il quale l'obbligo deve essere adempiuto si calcola conformemente a ciò che è previsto nell'art. 58. Salvo patto contrario, se il termine scade in un giorno festivo si intende prorogato al successivo giorno lavorativo, qualora non vi siano usi diversi.

◆ I principi di diritto europeo dei contratti

Art. 7:102: Tempo dell'adempimento. Il debitore deve eseguire la sua prestazione:

(1) nel termine fissato dalle parti o determinabile in base al contratto;

(2) se le parti hanno fissato o in base al contratto è determinabile un lasso di tempo, in qualsiasi momento nel corso di esso, salvo che le circostanze del caso suggeriscano che spetti all'altra parte scegliere il termine;

(3) in tutti gli altri casi, in un tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto.

◆ Codice civile francese

Articolo 1186. *Ciò che si deve a tempo determinato non può essere richiesto prima dello scadere del termine; ma quello che è stato pagato in anticipo non può essere ripetuto.*

◆ Codice civile tedesco

§ 271 Tempo della prestazione. (1) Se non è determinato un tempo della prestazione né può desumersi dalle circostanze, il creditore può esigerla immediatamente e il debitore può effettuarla immediatamente. (2) Se è determinato un termine, nell'incertezza di deve ritenere che, prima di tale termine, il creditore non possa esigere la prestazione mentre il debitore può eseguirla anticipatamente.

1184. Termine.

Se per l'adempimento è fissato un termine [108, 520, 702, 1187, 1219, 1231, 1347], questo si presume a favore del debitore [1186, 1286, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [1185, 1208 n. 4] o di entrambi [1457, 1563]¹.

¹ V., anche, art. 46, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

■ Codice civile del 1865: Art. 1175. *Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze, che si è stipulato egualmente in favore del creditore.*

◆ Codice civile francese

Articolo 1187. *Il termine si presume sempre che sia stipulato in favore del debitore a meno che non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze che è stato anche convenuto in favore del creditore.*

1185. Pendenza del termine.

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4, 1771 comma 2].

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [2041, 2042].

■ Codice civile del 1865: Art. 1174. *Ciò che si deve a tempo determinato non si può esigere prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, ancorché il debitore ignorasse il termine.*

◆ I principi di diritto europeo dei contratti

Art. 7:103: Adempimento anticipato. (1) Il creditore può rifiutare l'adempimento che gli venga offerto prima della scadenza salvo il caso in cui l'accettazione della prestazione non pregiudica in maniera irragionevole i suoi interessi.

(2) L'accettazione dell'adempimento anticipato non modifica il termine fissato per la prestazione dovuta a propria volta dal creditore.

◆ Codice europeo dei contratti

Art. 81. Destinataro del pagamento. 1. Il pagamento deve essere effettuato al creditore o al suo rappresentante a ciò espressamente designato, o alla persona indicata dal creditore stesso, anche se non menzionata nel contratto, o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a un terzo non legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica, o nei limiti in cui questi ne ha tratto vantaggio.

2. Il pagamento effettuato a chi appare legittimato, sia pure come rappresentante apparente, a riceverlo in base a circostanze univoche, libera il debitore che dimostri di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso l'effettivo creditore.

3. È inefficace il pagamento effettuato a un creditore che non può riceverlo in quanto sottoposto ad una procedura di sequestro, di espropriazione, o simili.

◆ Codice civile francese

Articolo 1239. *Il pagamento deve essere fatto al creditore o a qualcuno che ha il suo potere o che sia autorizzato dal giudice o dalla legge a riceverlo per il suo conto. Il pagamento fatto a chi non avrebbe il potere di ricevere per il creditore, è valido se questi lo ratifica o se ne ha approfittato.*

1186. Decadenza dal termine.

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente [1268] o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse [506, 1179, 1274, 1299, 1313, 1626, 1822, 1844 comma 2, 1850, 1867 n. 2, 1877, 2743; L. fall. 55 comma 2, 150, 210 comma 3].

■ Codice civile del 1865: Art. 1176. *Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, se è divenuto non solvente, o se per fatto proprio ha diminuito le cautele date al creditore, ovvero non gli ha dato le cautele promesse.*

1187. Computo del termine.

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963¹.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [c.p.c. 155].

È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

¹ V., anche, artt. 41 e 97, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

1188. Destinatario del pagamento.

Il pagamento deve essere fatto al creditore [1000, 1189, 1190] o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 1387, 1752, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1744, 1777] o autorizzata dalla legge [c.p.c. 494] o dal giudice a riceverlo [1189, 1208 n. 1]¹.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [1399] o se ne ha approfittato [1190].

¹ V., anche, art. 8 comma 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898.

■ Codice civile del 1865: Art. 1241. *Il pagamento debb'essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, dall'autorità giudiziaria o dalla legge.*

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi o ne abbia approfittato.

1189. Pagamento al creditore apparente.

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede [1147, 1188, 1264, 1415, 1992, 2559].

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito [2033 ss.].

■ Codice civile del 1865: Art. 1242. *Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorché il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.*

1190. Pagamento al creditore incapace.

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo [394, 424] non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace [1188 comma 2, 1191, 1443, 1769, 1950, 2039, 2041].

■ Codice civile del 1865: Art. 1243. *Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore.*

◆ Codice civile francese

Articolo 1241. *Il pagamento fatto al creditore non è valido se egli era incapace di riceverlo a meno che il debitore non prova che la cosa pagata è a vantaggio del creditore.*

1191. Pagamento eseguito da un incapace.

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190, 1443, 1933, 2034].

1192. Pagamento eseguito con cose altrui.

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre [1478], salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede [1147, 1153, 1479] può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno [1218].

■ Codice civile del 1865: Art. 1240. *Il pagamento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla.*

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di cosa che si consuma coll'uso, dal creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprietario o non aveva la capacità di alienarla.

1193. Imputazione del pagamento.

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti [1194, 1195, 1249].

■ Codice civile del 1865: Art. 1255. *Chi ha più debiti della stessa specie, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.*

Art. 1258. *Quando la quitanza non esprime alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato al debito che a quel tempo il debitore aveva maggior interesse di estinguere tra quelli che erano parimente scaduti; in caso diverso al debito scaduto, quantunque meno gravoso di quelli non peranco scaduti.*

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa al più antico e proporzionalmente in parità di cose.

◆ Unidroit

Articolo 6.1.12 (Imputazione dei pagamenti). (1) *Un debitore che ha diverse obbligazioni pecuniarie nei confronti dello stesso creditore può specificare, al momento del pagamento, il debito al quale intende imputare tale pagamento. Tuttavia, il pagamento deve essere imputato prima alle spese, poi agli interessi, ed infine al capitale.*

(2) *Se il debitore non effettua tale specificazione, il creditore può, entro un termine ragionevole dal pagamento, dichiarare al debitore a quale debito intende imputare il pagamento, posto che tale debito sia dovuto e non contestato.*

(3) *In mancanza di un'imputazione ai sensi del primo o secondo comma, il pagamento viene imputato a quel debito che soddisfa uno dei seguenti criteri nell'ordine indicato: (a) un debito esigibile o che per primo diviene esigibile; (b) il debito per il quale il creditore ha meno garanzie; (c) il debito più oneroso per il debitore; (d) il debito sorto per primo.*

Se nessuno dei precedenti criteri è applicabile, il pagamento viene imputato a tutti i debiti proporzionalmente.

◆ Codice europeo dei contratti

Art. 84. Imputazione del pagamento. 1. *Chi ha più debiti di denaro o del medesimo genere verso la stessa persona può, quando adempie, indicare quale debito intende soddisfare. L'imputazione può riguardare anche obblighi nascenti*

da contratti annullabili e non coercibili, ed è vincolante per il creditore se egli non la rifiuta entro un termine ragionevole.

2. Se il debitore non rende nota, neppure implicitamente, la sua intenzione al creditore, questi può, emettendo la quietanza o in un momento successivo, indicare a quale debito intende imputare l'avvenuto pagamento, sempre che si tratti di un obbligo valido e azionabile, e non può in seguito modificare tale imputazione. Il debitore può contestare tale imputazione se il creditore ha agito ponendo in essere dei raggiri o approfittando scorrettamente delle circostanze.

3. Qualora né il debitore né il creditore si siano manifestati circa l'imputazione, il pagamento deve considerarsi relativo al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore; tra debiti ugualmente onerosi al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ad ognuno dei debiti.

◆ I principi di diritto europeo dei contratti

Art. 7:109. Imputazione dei pagamenti. (1) Quando il debitore deve adempiere più obbligazioni della stessa natura e la prestazione offerta non è sufficiente a estinguere tutte le obbligazioni, fatto salvo il paragrafo (4), il debitore può al momento dell'adempimento dichiarare a quale obbligazione la prestazione si riferisce.

(2) Se il debitore che adempie non fa tale dichiarazione, il creditore può entro un termine ragionevole indicare l'obbligazione alla quale intende imputare il pagamento, informandone il debitore. In ogni caso è invalida l'imputazione a una obbligazione che (a) non sia ancora scaduta, o (b) è contraria a norme imperative, o (c) è controversa. (3) Nel caso che nessuna delle parti provveda all'imputazione, fatto salvo il paragrafo (4), il pagamento è imputato all'obbligazione che soddisfa uno dei criteri indicati nell'ordine che segue: (a) l'obbligazione che è scaduta o è la prima a scadere; (b) l'obbligazione per la quale il creditore ha meno garanzie; (c) l'obbligazione maggiormente gravosa per il debitore; (d) l'obbligazione che è sorta per prima.

(3) Se nessuno dei criteri indicati trova applicazione, la prestazione è imputata in proporzione a tutte le obbligazioni.

(4) Nell'obbligazione pecuniaria il pagamento del debitore è imputato, in primo luogo, alle spese, in secondo luogo agli interessi, in terzo luogo al capitale, salvo che il creditore lo imputi altrimenti.

◆ Codice civile francese

Articolo 1253. Il debitore di più debiti ha il diritto di dichiarare, quando paga, quale debito intende adempiere.

1194. Imputazione del pagamento agli interessi.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore [1193, 1960].

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi [1199 comma 2, 1282].

■ Codice civile del 1865: Art. 1256. Chi ha un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare al capitale ciò che paga, in preferenza dei frutti e degli interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi, se non è integrale, s'imputa prima agli interessi.

◆ Codice civile francese

Articolo 1254. Il debitore di un debito che produce interesse o arretrati non può, senza il consenso del creditore, addebitare il pagamento che ha fatto sul capitale in preferenza degli arretrati o degli interessi: il pagamento fatto sul capitale e sugli interessi ma che non è integrale, si addebita prima di tutto sugli interessi.

◆ Codice civile tedesco

§ 367 Imputazione sugli interessi e sulle spese. (1) Se il debitore, oltre alla prestazione principale, è tenuto a versare interessi e spese, la prestazione non sufficiente ad estinguere l'intero debito è imputata sulle spese, sugli interessi in subordine ed infine sulla prestazione principale. (2) Se il debitore indica un differente ordine di imputazione il creditore ha la facoltà di rifiutare di accettare la prestazione.

1195. Quietanza con imputazione.

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza [1199] nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa [1193], se non vi è stato dolo [1439] o sorpresa da parte del creditore.

■ Codice civile del 1865: Art. 1257. Chi ha più debiti verso una stessa persona, se accetta una quietanza per cui il creditore imputi specificamente la somma ricevuta ad uno di essi, non può più chiedere l'imputazione ad un debito differente, quando non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

◆ Codice civile francese

Articolo 1255. Quando il debitore di diversi debiti ha accettato una quietanza per cui il creditore ha addebitato quello che ha ricevuto su uno di questi debiti, il debitore non può più domandare l'imputazione su un debito differente a meno che non ci sia stato dolo o inganno da parte del creditore.

1196. Spese del pagamento.

Le spese del pagamento sono a carico del debitore [672, 1215, 1245, 1475, 1510 comma 2, 1774 comma 2].

■ Codice civile del 1865: Art. 1250. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

◆ Unidroit

Articolo 6.1.11 (Spese dell'adempimento). Ciascuna parte sopporta le spese relative all'adempimento delle proprie obbligazioni.

◆ Codice europeo dei contratti

Art. 75. Modalità dell'esecuzione. [...] 4. Le spese dell'adempimento e della quietanza sono a carico del debitore.

◆ Codice civile francese

Articolo 1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

1197. Prestazione in luogo dell'adempimento.

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198; L. fall. 67, n. 2].